

ALLEGATO A

DIRETTIVA PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1 — Oggetto, finalità e natura

1. La presente Direttiva disciplina le modalità operative con cui il Comune di Malnate effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, distinguendo il regime speciale di cui all'art. 52 del d.lgs. 36/2023 dai controlli previsti dagli artt. 71 e 77-bis del d.P.R. 445/2000.
2. La Direttiva assicura criteri uniformi, oggettivi e predeterminati per il campionamento, la verifica, la verbalizzazione e il monitoraggio, senza modificare il riparto di competenze fra gli organi e le strutture dell'Ente.
3. Le conseguenze sfavorevoli derivanti dall'esito dei controlli sono esclusivamente quelle previste dalla normativa applicabile alla singola fattispecie. In particolare, le conseguenze di cui all'art. 52, comma 2, del Codice sono applicabili soltanto agli affidamenti ricompresi nel comma 1 del medesimo articolo.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini della presente Direttiva si intende per:
 - a) Codice: il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - b) T.U.: il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) FVOE: il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del Codice;
 - d) dichiarazione ex art. 52: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui, negli affidamenti di cui all'art. 52, comma 1, del Codice, l'operatore attesta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
 - e) Ufficio del Segretario Generale: l'unità organizzativa che cura le attività materiali di formazione della popolazione, estrazione del campione, tenuta del registro e monitoraggio, ferme le competenze gestionali dei Responsabili di Area e dei RUP;
 - f) Area: ciascuna articolazione organizzativa dell'Ente competente all'adozione di affidamenti.

Art. 3 — Ambito oggettivo e regimi di verifica

1. Le procedure e le dichiarazioni sono assoggettate ai seguenti regimi:
 - a) affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore a 40.000 euro: verifica ai sensi dell'art. 52, comma 1, anche mediante il campionamento di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente Direttiva;
 - b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e ogni altra procedura non ricompresa nella lettera a): verifica puntuale dell'operatore individuato quale affidatario o aggiudicatario secondo gli artt. 17 e 99 del Codice; il campionamento di cui all'art. 52 non può sostituire tale verifica;
 - c) subappaltatori: verifiche previste dall'art. 119 del Codice, senza applicazione del regime semplificato di cui all'art. 52;
 - d) ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nel procedimento o nella fase di esecuzione e non già assoggettate a specifici controlli obbligatori: controlli ai sensi dell'art. 71 del T.U., secondo criteri proporzionati al rischio e comunque nei casi di ragionevole dubbio.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il limite di 40.000 euro è valutato con riferimento al valore dell'affidamento determinato secondo l'art. 14 del Codice, al netto dell'IVA e tenendo conto delle componenti che concorrono al valore stimato del contratto.

3. Il ricorso a mercati elettronici o piattaforme telematiche non esonera l'Ente dalle verifiche di propria competenza. Le verifiche eventualmente svolte ai fini dell'abilitazione dell'operatore alla piattaforma non sostituiscono quelle che la legge pone in capo alla stazione appaltante.

Art. 4 — Verifiche puntuali nelle procedure non soggette al campionamento ex art. 52

1. Nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il RUP assicura la verifica dei requisiti richiesti all'operatore individuato quale affidatario o aggiudicatario con le modalità previste dall'art. 99 del Codice, mediante il FVOE, gli altri documenti disponibili, l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, nonché le ulteriori modalità consentite dalla legge.

2. Le risultanze delle verifiche sono documentate nel fascicolo della procedura con indicazione delle fonti e delle date di acquisizione. La verifica deve risultare completata nei tempi e secondo le condizioni richieste dal Codice per l'efficacia dell'affidamento o dell'aggiudicazione.

3. Nei casi rientranti nell'art. 99, comma 3-bis, del Codice si applica integralmente tale disposizione: l'eventuale aggiudicazione efficace sulla base dell'autocertificazione non esonera dall'obbligo di concludere in congruo termine le verifiche e di adottare, in caso di esito negativo, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

4. Per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro, il ricorso al campionamento non impedisce al RUP di effettuare una verifica puntuale prima dell'affidamento o successivamente, quando ciò sia ritenuto opportuno o quando ricorrano ragionevoli dubbi.

Art. 5 — Controlli sulle ulteriori dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici diverse dalla dichiarazione ex art. 52 e non già assoggettate a una specifica verifica obbligatoria dal Codice o da altra normativa speciale sono sottoposte ai controlli previsti dall'art. 71 del T.U., anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio.

2. Per gli affidamenti estratti ai sensi dell'art. 6, il RUP verifica, unitamente alla dichiarazione ex art. 52, anche le ulteriori dichiarazioni sostitutive pertinenti contenute nel medesimo fascicolo, nella misura in cui siano suscettibili di riscontro e non siano già state verificate.

3. Resta fermo l'obbligo di procedere a verifica puntuale ogniqualvolta ricorrano i casi di ragionevole dubbio previsti dall'art. 71, comma 1, del T.U., indipendentemente dall'inclusione dell'affidamento nel campione. Il RUP dà evidenza della verifica nel fascicolo della procedura.

Art. 6 — Criteri e dimensione del campione ex art. 52

1. I criteri di individuazione del campione sono predeterminati annualmente con atto del Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, ferme le competenze gestionali dei Responsabili di Area e dei RUP. L'atto annuale definisce almeno il periodo di riferimento, la popolazione, la dimensione del campione, il metodo di estrazione e i termini di esecuzione delle verifiche.

2. Per l'anno 2026 il campione è determinato con cadenza semestrale ed è stratificato per Area. Per ciascuna Area è estratto il 10 per cento degli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice di importo inferiore a 40.000 euro disposti nel semestre per i quali, alla data di formazione della popolazione, non risulti già documentata una verifica puntuale completa dei requisiti dichiarati, con arrotondamento all'unità superiore e con almeno un affidamento quando la relativa popolazione dell'Area non sia vuota.

3. L'unità di campionamento coincide con il singolo affidamento. Il controllo ha a oggetto l'intera dichiarazione ex art. 52 resa dall'affidatario e le ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 2, eventualmente presenti nel fascicolo.
4. Gli affidamenti per i quali il RUP abbia già effettuato e documentato una verifica puntuale completa dei requisiti dichiarati sono registrati ai fini del monitoraggio ma non sono inclusi nella popolazione da sottoporre a estrazione, poiché l'obbligo di verifica risulta già assolto. Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli nei casi di ragionevole dubbio o quando ciò sia richiesto da specifiche disposizioni.
5. L'atto annuale può aumentare o ridurre motivatamente la percentuale del campione in relazione al volume degli affidamenti, agli esiti dei controlli dell'anno precedente e agli indicatori di rischio, fermo restando l'obbligo di predeterminazione prima dell'estrazione.

Art. 7 — Formazione della popolazione, estrazione e verbalizzazione

1. Entro il termine previsto per ciascuna estrazione, ogni Area trasmette all'Ufficio del Segretario Generale l'elenco degli affidamenti rientranti nell'art. 6, indicando almeno: CIG, oggetto, importo, operatore economico, codice fiscale o partita IVA, data e numero del provvedimento di affidamento, RUP e Area competente.
2. L'Ufficio del Segretario Generale forma, per ciascuna Area, l'elenco numerato della popolazione di riferimento e procede all'estrazione mediante funzione di generazione casuale, alla presenza di almeno due dipendenti dell'Ente.
3. Dell'operazione è redatto verbale contenente il periodo di riferimento, gli elenchi delle popolazioni, la percentuale applicata, il metodo di estrazione, gli affidamenti estratti, la data e le sottoscrizioni dei presenti.
4. Il verbale è conservato agli atti dell'Ufficio del Segretario Generale e trasmesso entro cinque giorni ai Responsabili di Area e ai RUP competenti per l'esecuzione delle verifiche.

Art. 8 — Esecuzione della verifica e termini

1. La verifica degli affidamenti estratti è eseguita dal RUP competente, con eventuale supporto dell'Ufficio del Segretario Generale, mediante gli strumenti disponibili e giuridicamente utilizzabili: FVOE, interoperabilità con banche dati pubbliche, acquisizione d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del T.U. e, ove necessario, richiesta di conferma all'amministrazione certificante ai sensi dell'art. 71 del T.U.
2. Per gli affidamenti ricadenti nell'art. 52 il controllo riguarda il possesso dei requisiti generali e degli eventuali requisiti speciali dichiarati dall'operatore con riferimento alla procedura estratta.
3. Le verifiche sono concluse, di regola, entro quarantacinque giorni dal verbale di estrazione. Il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario ad acquisire riscontri da amministrazioni o banche dati esterne; della circostanza è dato atto nella scheda di controllo.
4. L'esito è documentato in una scheda di controllo recante almeno gli estremi dell'affidamento, le dichiarazioni verificate, le fonti consultate, le date di consultazione, l'esito e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 9 — Irregolarità e omissioni non costituenti falsità

1. Qualora una dichiarazione presenti irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il RUP applica l'art. 71, comma 3, del T.U., invitando l'interessato alla regolarizzazione o al completamento entro un termine congruo, di norma non inferiore a dieci giorni.
2. In caso di mancata regolarizzazione si applicano le conseguenze previste dall'art. 71, comma 3, del T.U. avuto riguardo allo stato del procedimento e alla disciplina speciale eventualmente applicabile.

3. La regolarizzazione non può essere utilizzata per sanare una dichiarazione non veritiera né per consentire l'acquisizione postuma di un requisito che doveva essere posseduto alla data richiesta dalla normativa o dagli atti della procedura.

Art. 10 — Esito negativo, contraddittorio e provvedimenti conseguenti

1. Qualora il controllo faccia emergere elementi idonei a escludere la veridicità della dichiarazione o il possesso di un requisito dichiarato, il RUP avvia il procedimento volto all'adozione dei provvedimenti conseguenti, assicurando il contraddittorio con l'operatore nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla disciplina speciale applicabile.

2. Se l'esito negativo riguarda una dichiarazione resa nell'ambito di un affidamento ricadente nell'art. 52, comma 1, del Codice e non risulta confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il Responsabile di Area competente adotta i provvedimenti previsti dall'art. 52, comma 2: risoluzione del contratto, escussione dell'eventuale garanzia definitiva, comunicazione all'ANAC e sospensione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Malnate per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. La durata della sospensione di cui al comma 2 è specificamente motivata nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della natura e della gravità dell'irregolarità accertata e delle circostanze del caso concreto.

4. Se l'esito negativo riguarda una dichiarazione estranea al perimetro dell'art. 52, comma 1, non si applica la sospensione prevista dal comma 2 del medesimo articolo. Il Responsabile competente applica esclusivamente le conseguenze previste dalla disciplina specificamente pertinente e, ricorrendone i presupposti, gli artt. 75 e 76 del T.U. e le disposizioni del Codice applicabili alla relativa procedura.

5. Ricorrendone i presupposti, il Responsabile competente provvede alle comunicazioni o segnalazioni dovute alle autorità competenti. Degli esiti negativi e dei provvedimenti adottati è data comunicazione al Segretario Generale ai fini del monitoraggio e dei controlli interni.

Art. 11 — Registro dei controlli e monitoraggio

1. L'Ufficio del Segretario Generale tiene un registro dei controlli, alimentato sulla base dei verbali di estrazione e delle schede trasmesse dai RUP, contenente per ciascun affidamento estratto almeno gli elementi di cui all'art. 8, comma 4.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ufficio del Segretario Generale predispone una relazione aggregata sui controlli svolti nell'anno precedente, indicando il numero degli affidamenti campionati, gli esiti, le principali criticità e gli eventuali provvedimenti adottati, ai fini del monitoraggio dei controlli interni e del raccordo con le misure di prevenzione della corruzione.

3. Il trattamento, la conservazione e l'eventuale pubblicazione dei dati avvengono nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di trasparenza vigenti, privilegiando, ove possibile, forme aggregate e prive di dati non necessari.

Art. 12 — Formule operative negli atti

1. Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la decisione di affidamento dà atto dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice e dell'assoggettamento della stessa ai controlli previsti dalla presente Direttiva, anche mediante campionamento. Può essere utilizzata la seguente formula:

«Dato atto che l'operatore economico ha attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di

partecipazione e di qualificazione richiesti e che la dichiarazione è soggetta ai controlli, anche a campione, secondo le modalità predeterminate annualmente dal Comune di Malnate;»

2. Nei documenti di stipula relativi agli affidamenti di cui al comma 1 può essere inserito il seguente richiamo, senza necessità di configurarlo quale clausola risolutiva convenzionale:

«Resta fermo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023 qualora, all'esito dei controlli, non risulti confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'affidatario.»

3. Qualora, per un affidamento inferiore a 40.000 euro, il RUP abbia già effettuato la verifica puntuale dei requisiti, la decisione di affidamento ne dà specificamente atto e conserva nel fascicolo le relative risultanze. In tal caso non è necessario dichiarare che la verifica è ancora rimessa al campione, ferma la registrazione dell'affidamento ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6, comma 4, senza inclusione nella popolazione da sottoporre a estrazione.

4. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e per le altre procedure non soggette all'art. 52, la presente Direttiva non introduce formule ulteriori rispetto a quelle necessarie a documentare la verifica puntuale dei requisiti secondo gli artt. 17 e 99 del Codice.

Art. 13 — Raccordo con il PIAO e con i controlli interni

1. Le misure organizzative disciplinate dalla presente Direttiva sono considerate ai fini del monitoraggio dell'area di rischio «contratti pubblici» e sono raccordate, in occasione del primo aggiornamento utile, con la Sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO secondo le competenze previste dall'ordinamento dell'Ente.

2. Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa sono verificati, secondo la checklist vigente: per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro, la presenza della dichiarazione ex art. 52 e, ove l'affidamento sia stato estratto, della scheda di controllo; per le altre procedure, la documentazione delle verifiche puntuali previste dal Codice.

Art. 14 — Norme finali e prima applicazione

1. La presente Direttiva ha effetto dalla data di sottoscrizione della determinazione che la approva.

2. In sede di prima applicazione, la prima estrazione riguarda gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro disposti dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 ed è effettuata entro il 30 settembre 2026. L'estrazione relativa agli affidamenti disposti dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 è effettuata entro il 31 gennaio 2027, applicando i criteri stabiliti per l'anno 2026.

3. Per gli anni successivi i criteri di campionamento sono confermati o aggiornati con atto adottato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, prima dell'effettuazione delle relative estrazioni.

4. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al d.lgs. 36/2023, al d.P.R. 445/2000, alla legge 241/1990 e alle ulteriori disposizioni applicabili.

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Ermidio